

GIURISPRUDENZA

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, Prot. n. 30315/99 CA, *Iurium*, 28 giugno 2003.*

Prot. n. 30315/99 CA

Iurium

(X - Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae)

Prot. n. 30315/99 CA

Iurium

(X - Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica)

SENTENTIA DEFINITIVA
IN NOMINE DOMINI. AMEN.

IOANNE PAULO PP. II feliciter regnante, Pontificatus sui anno xxv, die 28 m. Iunii a. 2003, Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, videntibus Em.mis ac Rev.mis D.nis Mario Francisco Card. Pompedda, *Praefecto*, D. Simone Card. Lourdusamy et Augustino Card. Cacciavillan, et Exc.mis ac Rev.mis D.nis Iuliano Herranz, Eduardo Davino, Francisco Coccopalmerio, *Ponente*, Thoma Georgio Doran et Xaverio Echevarría Rodríguez, intervenientibus Cl.mo Adv.to Mario Musumeci pro Congregatione pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae atque Societate Y, et Cl.mo Adv.to Henrico Serafini pro X, atque Rev.mo D.no Ioanne Paulo Montini, Promotore Iustitiae deputato, in causa de qua supra, hanc definitivam tulit sententiam.

SENTENZA DEFINITIVA
IN NOMINE DOMINI. AMEN.

Felicemente regnante Papa GIOVANNI PAOLO PP II, nell'anno xxv del suo pontificato, il 28 giugno 2003, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, alla presenza di Sua Eminenza e Rev.do Sig. Mario Francesco Card. Pompedda, Prefetto, D. Simon Card. Lourdusamy e Agostino card. Cacciavillan, e Sua Eccellenza e Reverendo Sig. Julián Herranz, Eduardo Davino, Francesco Coccopalmerio, *Ponente*, Thomas George Doran e Javier Echevarría Rodríguez, con l'intervento del Chiar.mo Avv.to Mario Musumeci a nome della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica e Società Y, e Chiar.mo Avv.to Enrico Serafini per X, e Rev.mo Mons. Gianpaolo Montini, Promotore di Giustizia deputato, nel caso sopra richiamato, ha assunto tale parere definitivo.

* A seguito del testo e della relativa traduzione della sentenza, si può consultare il commento di FABIO VECCHI, *Evoluzioni ecclesiologiche e permanenza del primato di regime nel Roma Pontefice*, «supremo amministratore dei beni ecclesiali».

FACTI SPECIES

1. Coniuges d.nus Z et d.na W, SS.mi Cordis Iesu cultui plene addicti, opera apostolica anno circiter 1923 condiderunt, cui populus communiter «Opera XY» (et «X» pro viris necnon «Y» pro mulieribus) nomen dabat.

Duae Societates itinera similia habuerunt sub respectu canonico.

Societas mulierum ab Exc.mo Archiepiscopo N die 24 m. Septembris a. 1958 erecta est in piam consociationem, ad normam canonum 685-686 Codicis Iuris Canonici tunc vigentis. Archiepiscopale decretum statuebat *fundatricem*, d.nam W, quae supremum diem obierat die 11 m. Septembris a. 1956; *sedem*, pagum A; *denominationem*, V; *legem constitutionalem*, pro qua «Regolamento», qui iam eandem consociationem de facto regebat, adsumebatur. Paulo post, i.e. die 5 m. Septembris a. 1964, idem Exc.mus Archiepiscopus, decreto revera sat informi, eandem consociationem erigebat in «Società di donne viventi in comune senza voti», ad normam can. 673 Codicis Iuris Canonici tunc vigentis.

Societatem virorum, instante ipso d.no Z, Exc.mus Archiepiscopus die 3 m. Aprilis a. 1965 in «Società laicale di uomini viventi in comune sine votis», ad normam cann. 673 et sequentium Codicis Iuris Canonici tunc vigentis, erexit. Eodem decreto statuebantur *sedes*, pagus A; *denominatio*, X; *membra nomina*, quae in adiecto albo inscribebantur; *statuta*, quae in iam vigente «Regolamento» habebantur. Eodem die Exc.mus Archiepiscopus societati nuper erectae personam iuridicam donavit: finis praecipuus huiusmodi actus evadere agnitio personae iuridicae in iure civili P ex

FATTISPECIE

1. I coniugi Sig. Z e Sig.ra W, interamente dediti al culto del Sacro Cuore di Gesù, fondarono intorno al 1923 l'opera apostolica, comunemente chiamata «Opera XY» (e «X» per gli uomini e «Y» per le donne)

Le due Società hanno compiuto cammini simili nel rispetto del diritto canonico. Il 24 settembre 1958 la Società femminile venne eretta da Sua Eccellenza Mons. N in pia associazione, a norma dei canoni 685-686 del Codice di Diritto Canonico allora vigente. Il decreto arcivescovile stabiliva fondatrice la signora W, deceduta il 11 settembre 1956; sede, villaggio A; denominata, V; la legge costituzionale, per la quale si è assunto il «Regolamento», che già regolava di fatto la stessa associazione. Un pò più tardi, cioè il 5 settembre 1964, lo stesso Ecc.mo Arcivescovo, con decreto proprio informale, eresse la stessa associazione in «Società femminile di vita in comune senza voti», a norma del can. 673 del Codice di Diritto Canonico allora vigente.

Su istanza del signor Z, Sua Eccellenza l'Arcivescovo, il 3 aprile 1965, eresse la Società maschile in «Società laicale maschile di vita in comune *sine votis*», a norma del can. 673 e seguenti del Codice di Diritto Canonico allora vigente. Con lo stesso decreto furono stabilite le sedi, frazione A; denominazione, X; i nominativi dei componenti, iscritti nell'elenco allegato; gli statuti, che erano contenuti nel «Regolamento» già in vigore. Nello stesso giorno Sua Eccellenza l'Arcivescovo conferì personalità giuridica alla neonata società: lo scopo principale di questo atto era il riconoscimento

concordato S. Post actum constitutionis consociationis laicalis penes notarium die 30 m. Iunii a. 1965, agnitio reapse evenit die 23 m. Aprilis a. 1966 per decretum Rei Publicae P Praesidis.

2. D.na W emortua, d.nus Z, suae coniugis heres, de omnium suorum bonorum temporalium destinatione agere coepit. Testamentum sua manu scripsit die 24 m. Maii a. 1958, quo heredes ex asse instituit quinque personas physicas, quae ad Societatem X, uti membra, pertinebant.

Statim post erectionem Societatis X in personam iuridicam canonicam atque agnitionis petitionem penes auctoritatem competentem Reipublicae P, testamentum ipse mutavit, die scilicet 31 m. Martii a. 1966, heredem ex asse instituens Societatem X, nuper canonicè erectam, quae proxime civiliter agnitum iri praevidebatur. D.nus Z die 6 m. Aprilis a. 1966 supremum diem obiit, paulo scilicet ante agnitionis decretum.

Per viginti circiter annos pax concordiaeque regnavit inter duos coetus, X scilicet et Y. Cuinam debeatur periodus illa felix, et prius, an revera, secuta insipientes, felix evaserit, difficile dictu remanet. Moderator Generalis, qui fundatori successerat, d.nus nempe T, res temporales, sed etiam electorales apostolicasque, ita gessit ut ad modum unius omnia evenirent.

D.ni T munus semper renovabatur, ope, uti dicitur, Y, quae partem habebant cum viris in electione Moderatoris Generalis. Ad successionem in infinitum impediendam, prima vice, die 24 m. Iunii a. 1986 mulieres Y, ex Exc.mi Archiepiscopi N praescripto, in legitimis Statutis Societatum fundato, partem

di una persona giuridica di diritto civile P dal concordato S. Dopo l'atto di costituzione dell'associazione laicale il 30 giugno 1965, il riconoscimento è effettivamente avvenuto il 23 aprile 1966 con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Venuta a mancare la signora W, il signor Z, coniuge erede, iniziò ad occuparsi della destinazione di tutti i suoi beni temporali. Redasse il testamento di proprio pugno il 24 maggio 1958, in cui costituiva eredi del patrimonio cinque persone fisiche appartenenti alla Società X.

Subito dopo l'erezione della Società X come persona giuridica canonica e la richiesta di riconoscimento davanti all'autorità competente della Repubblica di P, modificò lui stesso il testamento, precisamente il 31 marzo 1966, costituendo erede dell'asse la Società X, recentemente eretta canonicamente, di cui si attendeva il prossimo riconoscimento civile. Il Signor Z morì il 6 aprile 1966, poco prima del decreto di riconoscimento.

Per circa vent'anni tra i due gruppi, X e Y, regnarono pace e armonia. A chi si deve quel periodo felice, e prima, se davvero, si rivelò tale, resta difficile dirlo. Il Moderatore Generale T, succeduto al fondatore, amministrò gli affari temporali, ma anche quelli elettorali e apostolici, in modo che tutto avvenisse concordemente.

L'ufficio del signor T veniva sempre rinnovato, col sostegno, a quanto pare, di Y, che partecipò con gli uomini all'elezione del Moderatore Generale. Per evitare la successione all'infinito, per la prima volta, il 24 giugno 1986 la Società Y, dietro disposizioni di Sua Eccellenza Mons. N, in base ai legittimi Statuti del-

non habuerunt in Moderatore Generali eligendo. Reapse successio illa finem habuit, atque Societas X in Moderatorem Generalem d.num TT (nullo consanguinitatis vinculo cum d.no T coniunctum) elegerunt. D.nus T, uti dicitur, etiam post novi Moderatoris Generalis electionem, suum munus reapse exercere perrexit usque ad suam mortem (mense iulio 1989), sub specie Sororum Societatis Y administratoris.

3. Opus non est, ad nostrum munus expleendum, quin percurramus iter paene infinitum (reapse nondum expletum est) controversiarum singularum, quae intercesserunt inter Societatem Y, Societatem X, Exc.mum Archiepiscopum N necnon Congregationem pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae, sive in foro canonico sive in foro civili, et, quod gravius, in foro publico per ephemeridum pervulgationem, quaeque etiam nunc pendent. Tantum capita necessaria recolimus, quasi indicem chronologicum praebendo:

- 27 m. Maii a. 1987: Exc.mus Archiepiscopus formaliter mandat Superiorissae Y ut administrationem domus B legitimo et nuper electo Moderatori Generali X tradat. Cui mandato Superiorissa illa resistit. Propter hanc formalem inobedientiam, Exc.mus Praesul custodiam et celebrationem Eucharistiae penes domum B vetat;

- 12 m. Martii a. 1988: Superiorissa Societatis Y apud magistratum civilem criminatur Moderatorem Generalem X, qui domus B possessionem capere contendat, de domicili violatone;

- 5 m. Aprilis a. 1988: Superiorissa Societatis Y ad Exc.mum Archiepiscopum Q provocat;

le Opere, non partecipò all'elezione del Moderatore Generale.

In effetti, tale successione si concluse e la Società X elesse il signor TT (non imparentato con il signor T) come Moderatore Generale. Il signor T, a quanto risulta, anche dopo l'elezione del nuovo Moderatore generale, continuò a esercitare il suo ufficio fino alla morte (avvenuta nel luglio 1989), nelle vesti di amministratore delle Suore della Società Y.

Non è necessario, per adempiere al nostro compito, ripercorrere il cammino pressoché infinito (che infatti non è stato ancora completato) delle singole controversie intervenute tra la Società Y, la Società X, Sua Eccellenza Mons. N, nonché con la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, sia in foro canonico che in foro civile, e, cosa più grave, in foro pubblico attraverso la diffusione dei giornali, e che sono ancora pendenti. Riassumiamo solo i capitoli necessari, come se si trattasse di un elenco cronologico:

- 27 maggio 1987: Sua Eccellenza l'Arcivescovo ordina formalmente alla Superiora Y di affidare l'amministrazione della Casa B al legittimo e recentemente eletto Moderatore Generale X. La Superiora resiste a tale ordine. A causa di questa disobbedienza formale, Sua Eccellenza il Presidente vieta la conservazione e la celebrazione dell'Eucaristia presso la casa di B;

- 12 marzo 1988: La Superiora della Società Y accusa presso il magistrato civile il Moderatore Generale X, che aveva tentato di impossessarsi della casa "B", di violazione di domicilio;

- 5 aprile 1988: la Superiora della Società Y ricorre Sua Eccellenza l'Arcivescovo Q;

- anno 1988 et sequentibus: Superior Societatis X ad iudicem civilem provocat, ut in domus B possessionem restitueretur atque, progrediente tempore, ut eiusdem et alius domus dominium pro se iudicialiter declararetur. Huic petitioni Societas Y opposuit, inter alia, petitionem dominii ex usucapione. Omnia conamina vel ex parte Dicasterii Curiae Romanae penes X Superiores, ut ipsi actioni civili renuntiarent, incassum cesserunt;

- 16 m. Ianuarii a. 1990: quorundam bonorum immobilium sequestrationem, instante Superiore Generali X, iudex civilis decernit, qui tamen custodem nominat Superiorissam Societatis Y;

- 22 m. Februarii a. 1990: Exc.mus Archiepiscopus N Superiorissae Societatis Y mandat ut ad transactionem die 28 m. Februarii perveniat;

- 30 m. Martii a. 1990: Exc.mus Archiepiscopus N decretum edit, uti primum solutionis conamen, iuxta quod "gli Organi statuari dei due enti provvedano ad adottare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le delibere necessarie perché la colonia di C [i.e. in archidiocesi Q] venga assegnata alla Compagnia femminile e da questa posseduta e gestita, e la colonia di B [i.e. in archidiocesi N] venga restituita alla Compagnia maschile e da questa posseduta e gestita". Huic decreto praecesserat quaedam consultatio Y. Hoc decretum nec executioni mandatum nec impugnatum est: tantum Exc.mus Archiepiscopus N, frustra tamen, passim idem urget;

- 13 m. Octobris a. 1990: Congregatio competens Curiae Romanae, ab ovo autem certior de re facta ab omnibus in controversia partem habentibus, de pa-

- nel 1988 e seguenti: il Superiore della Società X ricorre presso il giudice civile affinché sia restituito il possesso della casa "B" e, col passare del tempo, affinché sia dichiarata giudizialmente a suo favore la proprietà di un'altra casa. A tale istanza la Società Y opponeva, tra l'altro, istanza di possesso per usucapione. Tutti i tentativi, anche da parte del Dicastero della Curia Romana, fino al Superiore di X, di farli desistere all'azione civile, furono vani;

- 16 gennaio 1990: il sequestro di alcuni beni immobili, su istanza della Superiora generale X, viene deciso da un giudice civile, il quale, però, nomina custode la Superiora della Società Y;

- 22 febbraio 1990: Sua Eccellenza l'Arcivescovo ordina alla Superiora della Società Y di giungere a transazione il 28 febbraio;

- 30 marzo 1990: Sua Eccellenza l'Arciv. N emana un decreto, come primo tentativo di soluzione, secondo il quale «gli Organi statuari dei due enti provvedano ad adottare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le delibere necessarie perché la colonia di C [i.e. in archidiocesi Q] venga assegnata alla Società femminile e da questa posseduta e gestita, e la colonia di B [i.e. nell'archidiocesi N] venga restituita alla Società maschile e da questa posseduta e gestita». Questo decreto era stato preceduto da una certa consultazione Y. Di questo decreto non fu ordinata né l'esecuzione né l'impugnazione: solo Sua Eccellenza l'Arciv. N, invano, tuttavia, lo sollecita;

- 13 ottobre 1990: la Congregazione competente della Curia Romana, ormai informata della vicenda da tutte le parti in causa, ammonisce che si pervenga ad

cifica solutione monet suumque directum interventum minatur;

- 18 m. Iulii a. 1991: Congregatio competens Visitatorem Apostolicum nominat, scilicet Rev. Patrem L, Tribunalis Ecclesiastici Regionalis M Officiale;

- 2 m. Ianuarii a. 1992: Visitationis Apostolicae perampla relatio exhibetur, quae constat viginti et tribus pagellis cum sex adiectis. Eo tempore habebantur 22 Y, 18 X, 7 domus: tribus in domibus habebantur mulieres et viri insimul. Rev. Visitor Apostolicus consulit actum seu interventum resolutorium auctoritatis: “[...] il problema di fondo non è di natura spirituale, ma di potere e di beni materiali [...] L’intervento dall’Alto dovrebbe, a mio sommesso avviso, sanzionare l’attuale stato di possesso chiedendo a chi di dovere di fare quanto occorre per tradurlo in titolo di proprietà valido anche sul piano giuridico civile: ciò comporterebbe che al ramo femminile si dia, al di là del possesso, il diritto di proprietà sulle case da loro abitate, ossia A, D, C, B [...], agli uomini tutto il resto”;

- 21 m. Novembris a. 1997: Rev. L, postquam sua opera mediatrix quoad discrimen incassum cesserat, ex parte Congregationis competentis mandatum recipit redigendi exemplum quoddam divisionis bonorum immobilium, quod reapse per amplam relationem eidem Congregationi die 25 m. Maii a. 1998 porrigit. Quod propositum exemplum ad litteram Dicasterium competens sequitur;

- 13 m. Ianuarii a. 1999: Exc.mus Archiepiscopus N sua dubia pandit Congregationi competenti consulenti quoad propositum divisionis bonorum immobilium exemplum; Congregatio, die 30

una soluzione pacifica e avverte di un suo intervento diretto;

- 18 luglio 1991: la Congregazione competente nomina un Visitatore Apostolico, il Rev. Padre L, Ufficiale del Tribunale Ecclesiastico Regionale M;

- 2 gennaio 1992: viene presentata una relazione complessiva della Visita Apostolica, composta da ventitré pagine con sei integrazioni. A quel tempo si contavano 22 case Y, 18 X: in tre case c’erano donne e uomini contemporaneamente. Il Rev. Visitatore Apostolico consulta l’atto risolutivo ovvero l’intervento dell’autorità: «[...] il problema di fondo non è di natura spirituale, ma di potere e di beni materiali [...] L’intervento dall’Alto dovrebbe, a mio sommesso avviso, sanzionare l’attuale stato di possesso chiedendo a chi di dovere di fare quanto occorre per tradurlo in titolo di proprietà valido anche sul piano giuridico civile: ciò comporterebbe che al ramo femminile si dia, al di là del possesso, il diritto di proprietà sulle case da loro abitate, ossia A, D, C, B [...], agli uomini tutto il resto»;

- 21 novembre 1997: il Rev. L, dopo aver adempiuto alla sua opera di mediatore riguardo alla crisi fallita, ricevette dalla Congregazione competente l’incarico di redigere un certo progetto di divisione dei beni immobili, il quale, infatti, si sviluppava in un’ampia relazione esposta alla stessa Congregazione il 25 maggio 1998. Il progetto proposto sarà seguito scrupolosamente dal Dicastero competente;

- 13 gennaio 1999: Sua Eccellenza l’Arciv. N. espone i suoi dubbi al competente consulente della Congregazione riguardo alla proposta divisione dei beni immobili in base al progetto; la Congre-

m. Aprilis, illis dubiis respondere satagit;

gazione, il 30 aprile cerca di rispondere a questi dubbi;

- 15 m. Iunii a. 1999: Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae decretum edit, quo ipsa "attribuisce i beni ai rispettivi rami", auctoritatibus Societatum virorum et mulierum mandans "di compiere in modo civilmente valido gli atti necessari perché la divisione dei beni sopra prospettata diventi effettiva". Epistula, eodem die missa ad decretum Superiori Generali X notificandum, eidem iniungebatur "l'obbligo anzitutto di far decadere la vertenza giudiziaria già da lungo tempo pendente presso il Tribunale civile".

- 15 giugno 1999: la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica emana un decreto, in cui «attribuisce i beni ai rispettivi rami», comandando alle autorità delle Società maschili e femminili «di compiere in modo civilmente valido gli atti necessari perché la divisione dei beni sopra prospettata diventi effettiva». La lettera, inviata lo stesso giorno per notificare il decreto del Superiore generale X, aggiungeva allo stesso «l'obbligo anzitutto di far decadere la vertenza giudiziaria già da lungo tempo pendente presso il Tribunale civile».

Congregationis decisio fine finaliter consistit in divisione bonorum et in assignatione quattuor domorum Societati mulierum:

La decisione finale della Congregazione consiste nella divisione dei beni e nell'assegnazione di quattro case alla Società femminile:

- domus F sita, in vico v.d. "A", in via quae ducit ad F, cui adnectitur olivatum quoddam, prope situm, in pago v.d. "E". Domus haec in decreto dicitur nunc adhibita tanquam "scuola materna - comunità alloggio per minori";

- la casa F sita nel villaggio v.d. «A», sulla strada che porta a F, alla quale è annesso un certo uliveto, situato nelle vicinanze, in località v.d. «E». Questa casa nel decreto viene ora adibita a «scuola materna - comunità alloggio per minori»;

- domus B in pago G, quae dicitur in decreto nunc adhibita tanquam "comunità alloggio per minori, giovani e nuclei familiari in stato di bisogno";

- la casa B nella frazione G, che nel decreto si dice ora adibita a «comunità alloggio per minori, giovani e nuclei familiari in stato di bisogno»;

- domus sita in pago D, cui adnectitur ager quidam incultus in vico H. Quae domus dicitur in decreto nunc adhibita uti "comunità alloggio per minori in particolari situazioni di bisogno";

- la casa sita nella frazione D, alla quale è annesso un certo campo incolto nella frazione H. Il decreto indica di adibirla ora a «comunità alloggio per minori in particolari situazioni di bisogno»;

- domus sita in pago C, quae in decreto dicitur nunc adhibita uti "comunità di alloggio".

- la casa sita nella frazione C, che nel decreto viene ora adibita a «comunità di alloggio».

Congregationis decretum, quo ipsa controversiae finem imponere contende-

Il decreto della Congregazione, col quale si cercava di porre fine alla controver-

bat, notificatum est die 22 m. Iunii a. 1999; die 24 m. Iunii eiusdem anni Superior Generalis X recursum penes N.S.T. interposuit adversus Congregationis decretum: “Col presente Decreto, ci troviamo davanti ad una disposizione stravolgente che [...] mal si concilia con la amministrazione della giustizia e il rispetto dovuto al diritto inalienabile della proprietà”. Illegitimitatis ratio ergo denunciata est in decernendo.

Scripturis memorialibus a cl.mis Patronis Henrico Serafini, pro parte recurrente, die 15 m. Februarii a. 2000, Mario Musumeci, pro Congregazione resistente, die 4 m. Maii eiusdem anni, exhibitis, Rev.mus Promotor Iustitiae deputatus, documentorum quorundam exhibitione obtenta, die 29 m. ianuarii a. 2001 votum pro rei veritate prompsit.

4. Em.mus Cardinalis Praefectus, in Congressu die 27 m. Februarii a. 2001 habito, recursum ad disceptationem coram Em.mis et Exc.mis Patribus Iudicibus Signaturae Apostolicae admisit.

Dubium, cui respondendum est, sub hac formula concordatum est: “*An constet de violatione legis vel in procedendo vel in decernendo relate ad decisionem Congregationis [pro] Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae diei 15 iunii 1999*”.

Documentis plurimis ab utroque cl.mo Patrono exhibitis atque Summario confecto, cl.mus Adv. Henricus Serafini die 10 m. Octobris a. 2002, cl.mus autem Adv. Marius Musumeci, nunc autem et Y Patronus, die 16 eiusdem mensis, memorialia porrexerunt et die 5 m. Decembris a. 2002 Rev.mus Promotor Iustitiae deputatus, Rev.mus D.nus Ioannes Paulus Montini, votum pro rei veritate prompsit.

sia, fu notificato il 22 giugno 1999; il 24 giugno dello stesso anno, il Superiore Generale X ricorrendo al Nostro Supremo Tribunale ha depositato un decreto contro la Congregazione: «Col presente Decreto, ci troviamo di fronte ad una disposizione stravolgente che [...] mal si concilia con la amministrazione della giustizia e il rispetto dovuto al diritto inalienabile della proprietà». Nella decisione è stata quindi dichiarata la causa di illegittimità.

Esibite le memorie del chiar.mo Patrono Enrico Serafini, per il ricorrente, il 15 febbraio 2000, resistente Mario Musumeci, per la Congregazione, il 4 maggio dello stesso anno presentati [i memoriali degli avvocati] il Reverendo Promotore di Giustizia deputato, avendo ottenuto la presentazione di alcuni documenti, presentò il 29 gennaio 2001 il voto *pro rei veritate*.

4. L'Em.mo Cardinale Prefetto, nel Congresso del 27 febbraio 2001, ha ammesso il ricorso alla discussione davanti agli Emin.mi e Eccell.mi Padri Giudici della Segnatura Apostolica.

Il dubbio al quale si deve rispondere è stato concordato sotto la formula: «*Se vi sia violazione di legge sia nel procedimento sia nella decisione della Congregazione [per] gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica del 15 giugno 1999*».

Esibiti i numerosi documenti presentati sia da entrambi i Patroni e preparato il Sommario, il chiar.mo Avv. Enrico Serafini il 10 ottobre 2002, e il chiar.mo Avv. Mario Musumeci, e ora il Patrono degli Y, il 16 dello stesso mese, presentarono i memoriali, e il 5 dicembre 2002 il Promotore di Giustizia deputato, Rev.mo Gianpaolo Montini, presentò il voto *pro rei veritate*.

IN IURE

5. In primis videndum est utrum, necne, Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae reapse ipsam proprietatem illorum bonorum, de quibus supra, a Societate X ad illam Y transferre potuerit.

6. "Dominium bonorum, sub suprema auctoritate Romani Pontificis, ad eam pertinet iuridicam personam, quae eadem bona legitime acquisiverit" (can. 1256); "Romanus Pontifex, vi primatus regiminis, est omnium bonorum ecclesiasticorum supremus administrator et dispensator" (can. 1273).

Canones praecitati, iuxta doctrinam admodum praevalentem, potestatem uni Romano Pontifici agnoscunt bona patrimonialia auferendi et alteri dandi absque causa et compensatione (cf ex. gr., M. CONDORELLI, *Spunti ricostruttivi per la qualificazione del potere del Pontefice sul patrimonio ecclesiastico*, in "Il diritto ecclesiastico" 69 [1958] I, 113-159; FR. S. SALERNO, *I beni temporali della Chiesa ed il potere primaziale del Romano Pontefice*, in *I beni temporali della Chiesa*, Città del Vaticano 1999, pp. 103-139), i.e. veluti potestatem, quae domino competat.

Eadem autem potestas haud competit Congregationi Curiae Romanae, plures ob rationes:

a) canones praecitati accuratius (cf enim can. 1499 § 2 Codicis praecedentis) de Romano Pontifice mentionem faciunt, non autem de Apostolica Sede vel Sancta Sede (uti econtra legitur in memoriali cl.mi partis resistentis Patroni). Iuxta canonem 361 in nomine Apostolicae Sedis vel Sanctae Sedis Romanus Pontifex includitur, sed non vicissim;

IN DIRITTO

5. Occorre anzitutto verificare se la Congregazione per gli Istituti di vita consecrata e le Società di vita apostolica abbia potuto effettivamente trasferire la proprietà di quei beni, sopra menzionati, dalla Società X a quella di Y.

«La proprietà dei beni, sotto la suprema autorità del Romano Pontefice, spetta alla persona giuridica che ha legittimamente acquistato i beni stessi» (can. 1256); «Il Romano Pontefice, in forza del primato di governo, è il supremo amministratore ed economo di tutti i beni ecclesiastici» (can. 1273).

I suddetti canoni, secondo una dottrina prevalente, riconoscono la potestà del Romano Pontefice di togliere beni patrimoniali ad uno e darli ad altro senza causa né compenso (cfr. ad es. M. CONDORELLI, *Spunti ricostruttivi per la qualificazione del potere del Pontefice sul patrimonio ecclesiastico*, in *Il diritto ecclesiastico*, 69 [1958] I, pp. 113-159; F. SALERNO, *I beni temporali della Chiesa ed il potere primaziale del Romano Pontefice*, in *I beni temporali della Chiesa*, Città del Vaticano 1999, pp. 103-139), come manifestazione del potestà che spetta al proprietario.

Ma quello stesso potere non spetta in nessun modo alla Congregazione della Curia Romana, per diversi motivi:

a) i predetti canoni più precisamente (cfr. can. 1499 § 2 del precedente Codice) menzionano il Romano Pontefice, ma non la Sede Apostolica o la Santa Sede (come si legge invece nelle memorie del chiar.mo Patrono della parte resistente). Secondo il canone 361, il Romano Pontefice è compreso nel nome della Sede Apostolica o della Santa Sede, ma non viceversa;

b) potestas ab altero auferendi et alteri dandi absque causa et compensatione Romano Pontifici competit vi primatus iurisdictionis (cf can. 1273), vi potestatis scilicet quae proprie et directe Romano Pontifici inhaeret, cuius delegatio vel demandatio, si id fieri potest, saltem explicate et expressis verbis constare debet. Quod in casu non obtingit;

c) potestas ab altero auferendi et alteri dandi absque causa et compensatione, etsi in Primatu iurisdictionis fundata (cf can. 1273), Romano Pontifici pertinet veluti “quasi-domino” bonorum omnium ecclesiasticorum (cf J. HERVADA, *La relación de propiedad en el patrimonio eclesiástico*, in “*Ius canonicum*” 2 [1962] 425-467; A. PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico*, Roma 1997, pp. 54-77, praesertim pp. 74-77, atque, sub quodam respectu, V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna 1995, p. 82 [“Egli in quanto sommo pontefice gode di tutti i poteri amministrativi di cui godono gli amministratori delle persone giuridiche”]: non omnibus haec denominatio placet, sed congrua doctrinae pars tenet Romano Pontifici competere iura quaedam dominicalia in omnia bona ecclesiastica, etsi non sit ipsemet dominus [cf J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Milano 1997, pp. 31 s., cit. in FR. S. SALERNO, *I beni temporali*, cit., pp. 116-117]); non apparet quod haec condicio communicata sit cum Congregatione pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae, quae tantum in potestate executiva vices gerit Romani Pontificis;

d) articoli 108 § 1 Const. Apost. *Pastor bonus* praescriptum eidem Congregationi competentiam agnoscit quoad

b) il potere di togliere a uno e dare a un altro senza causa e compenso spetta al Romano Pontefice in forza del primato di giurisdizione (cfr. can. 1273), cioè in forza del potere che propriamente e direttamente appartiene al Romano Pontefice, la cui delega o affidamento, se possibile, deve risultare almeno da parole esplicite ed espresse. Cosa che non accade nel caso in oggetto;

c) il potere di prendere a uno e di dare a un altro senza causa né compenso, anche se fondato sul primato di giurisdizione (cfr. can. 1273), spetta al Romano Pontefice in quanto «quasi-domino» di tutti i beni ecclesiastici (cfr. J. HERVADA, *La relación de propiedad en el patrimonio eclesiástico*, in *Ius canonicum*, 2 [1962] 425-467; A. PERLASCA, *Il concetto di bene ecclesiastico*, Roma 1997, pp. 54-77, soprattutto pp. 74-77, e, per certi aspetti, V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna 1995, p. 82 [«Egli in quanto Sommo Pontefice gode di tutti i poteri amministrativi di cui godono gli amministratori delle persone giuridiche»]: non a tutti piace questa denominazione, ma una parte consistente della dottrina ritiene che al Romano Pontefice spettino alcuni diritti domenicali su tutti i beni ecclesiastici, anche se non ne è il proprietario [vedi J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Milano 1997, pp. 31 s., citato in F. SALERNO, *I beni temporali*, cit., pp. 116-117]); non risulta che tale situazione fosse condivisa con la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, che esercita solo il potere esecutivo del Romano Pontefice;

d) l'articolo 108 § 1 Cost. Apost. *Pastor bonus* riconosce la competenza prescritta alla stessa Congregazione per quanto

bonorum administrationem. Administrationis autem notio, etiam sensu lato sumpta, usque ad proprietatis ablationem seu translationem extendi nequit. Haud aliter sentire licet etiamsi administrationis notio cum relatione ad Congregationis pro Clericis competentiam explicetur: “Ea omnia exercet, quae ad bonorum ecclesiasticorum moderamen ad Sanctam Sedem pertinent, et praesertim ad rectam eorundem bonorum administrationem atque necessarias approbationes vel recognitiones concedit” (art. 98 Const. Apost. *Pastor bonus*).

Ex his relatis et probatis apparet quod Congregationi haud competit potestas ab altero auferendi et alteri dandi absque causa et compensatione, quae potestas uni Romano Pontifici reservatur.

7. Can. 122 agit de divisione bonorum quae fieri debet post divisionem seu dismembrationem alicuius universitatis, quae gaudet personalitate iuridica publica. Decretum Congregationis actus esset divisionis bonorum, post divisionem sic dictae “Opera Y”.

Tamen deest in casu (prae)suppositum divisionis, i.e. universitas, quae personalitate iuridica publica gaudet, iuxta can. 122 praescriptum. Etiamsi de s.d. “Opera Y” agi posset, certocertius non ageretur de persona iuridica canonica. Exc.mus Archiepiscopus N Societati X personalitate iuridica ditavit, non autem sic dictae “Opera Y”.

Prospectus ergo iuridicus dismembrationis Operae in duas partes, virorum scilicet et mulierum, minime se sustinet in re et in iure.

riguarda l’amministrazione dei beni. Ma il concetto di amministrazione, anche preso in senso lato, non può essere esteso alla sottrazione o al trasferimento di beni. Non è possibile pensarla diversamente anche se il concetto di amministrazione viene spiegato in relazione alla competenza della Congregazione per il Clero: «Questa opera tutto ciò che riguarda il controllo dei beni ecclesiastici presso la Santa Sede, e soprattutto la corretta amministrazione di tali beni e concede le necessarie approvazioni o revisioni» (art. 98 Cost. Apost. *Pastor bonus*). Da quanto riferito e provato risulta che la Congregazione non ha in alcun modo il potere di prendere da uno e dare ad un altro senza causa e compenso, potere che è riservato al solo Romano Pontefice.

7. Il can. 122 tratta della divisione dei beni che deve essere effettuata dopo la scissione o lo smembramento di qualsiasi ente dotato di personalità giuridica pubblica. Il decreto della Congregazione costituirebbe un atto di divisione dei beni, dopo la divisione della cosiddetta «Opera Y».

Tuttavia, nel caso manca il (pre)supposto della divisione, vale a dire l’insieme del quale gode la personalità giuridica pubblica, a norma del prescritto can. 122. E per quanto si possa dire circa l’«Opera Y», non si potrebbe ascrivere tra le persone giuridiche canoniche. Sua Eccellenza l’Arcivescovo N ha dotato di personalità giuridica la Società X, ma non invece la cosiddetta «Opera Y».

Pertanto, la prospettiva giuridica dello smembramento dell’Opera in due parti, cioè uomini e donne, non si regge in fatto e in diritto.

8. Quæri potest an sit locus nostro in casu applicationi can. 1299, præsertim sub § 2: «In dispositionibus mortis causa in bonum Ecclesie serventur, si fieri possit, solemnitates iuris civilis; quæ si omissæ fuerint heredes moneri debent de obligatione, qua tenentur, adimplendi testatoris voluntatem».

Nostro in casu enim Congregationis decretum impugnatum intellegi posset utpote adimpletio voluntatis realis (ex iure naturæ quoquo modo expressæ, etiam implicite) d.ni Z, qui propter rationes mere formales ordinis civilis testamentum confecerat, sua bona Societati X relinquens, quique tamen voluntatem realem habuisset omnia sua bona relinquendi utrique Societati, viro- rum scilicet et mulierum. Quæ voluntas, ordinis naturalis, in iure canonico agnosceretur, saltem ex can. 1299 præscripto, quamque Congregatio pro Institutis vitæ consecratae et Societatibus vitæ apostolicæ decreto impugnato tantum declaravisset.

Quidquid, tamen, est de voluntate reali d.ni Z circa usum bonorum, de quibus in casu, ex parte Societatis Y, in casu simpliciter fatendum est quod, uti probe Rev.mus Promotor Iustitiæ deputatus explicat, eiusdem d.ni Z voluntas realis, ut Societas Y ipsam proprietatem illorum bonorum obtineat, per tabulas haudquaquam probatur.

9. Quæri potest denique an locus sit applicationi can. 1310, præsertim sub §§ 1 et 3: «Fidelium voluntatum pro piis causis reductio, moderatio, commutatio, si fundator potestatem hanc Ordinario expresse concesserit, potest ab eodem fieri ex iusta tantum et necessaria causa

8. Ci si può chiedere se nel nostro caso spetti l'applicazione del can. 1299, soprattutto al § 2: «Nelle disposizioni relative alle cause di morte si osservino, se possibile, le solennità del diritto civile per il bene della Chiesa; se queste sono state omesse, gli eredi devono essere avvertiti dell'obbligo che li impegna a compiere la volontà del testatore».

Nel nostro caso, l'impugnato decreto della Congregazione potrebbe essere inteso come l'adempimento della reale volontà (espressa in qualsiasi modo, anche implicitamente, dalla legge naturale) del sig. Z, il quale per ragioni meramente formali di ordine civile aveva reso un testamento, lasciando i suoi beni alla Società X, e che tuttavia aveva una volontà reale di lasciare tutti i suoi beni ad entrambe le società, cioè uomini e donne. Questa volontà, di ordine naturale, sarebbe riconosciuta nel diritto canonico, almeno dal can. 1299, che la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica aveva dichiarato solo con impugnato decreto.

Qualunque cosa, però, riguardi la reale volontà del Sig. Z circa l'utilizzo dei beni, e nel caso specifico le pretese rivendicazioni da parte della Società Y dell'ottenimento della proprietà di tali beni, come ha affermato il Rev.mo Promotore di Giustizia, non è in alcun modo provata.

9. Ci si può infine chiedere se vi sia spazio per l'applicazione del can. 1310, soprattutto ai §§ 1 e 3: «La riduzione, la moderazione e lo scambio della volontà dei fedeli per motivi pii, se il fondatore ha concesso espressamente tale potestà all'Ordinario, possono essere da lui fatti

[...] In ceteris casibus recurrendum est ad Sedem Apostolicam”.

Agiturne, nostro in casu, de commutatione voluntatis fundatoris ad ipsam bonorum proprietatem quod attinet? Iudicio Rev.mi Promotoris Iustitiae commutatio nostro in casu haud est possibilis. Et hoc praesertim quia non datur “iusta et necessaria causa”, de qua in textu canonis.

Etenim, breviter dictu, non est necessarium, ad apostolatum utriusque Societatis, ideo etiam illius Y, exercendum, ut bonorum *proprietates* ab una ad alteram transferatur, sed sufficit, exempli causa, ut Societas mulierum omnium bonorum, immobilium et mobilium, quae nunc in proprietate Societatis virorum sunt et quae tamen requiruntur ad apostolatum mulierum exercendum, *usum* vel *usufructum* habeat.

10. Actus autem Congregationis aliter quis intellegere potest. Id est, non ut actus, quo ipsa ius reale proprietatis ab uno ad alterum subiectum transferre, sed quo solummodo obligationem in capite alterius subiecti aliquid faciendi in favorem alterius constituere intendebat. Et ergo Congregatio obligationem in capite Societatis virorum transferendi proprietatem aliquorum bonorum in titulum Societatis mulierum constituere volebat.

Et ad rem Congregatio illam auctoritatem invocabat quam ipsa habet super omnes personas iuridicas sibi subiectas (cf cann. 590; 732).

In textu, enim, decreti impugnati sub fine legimus: “Ai responsabili del ramo maschile e del ramo femminile si in-

solo per giusto e necessario motivo [...] Negli altri casi si deve ricorrere alla Sede Apostolica».

Si tratta, nel nostro caso, dello scambio della volontà del fondatore riguardo alla proprietà stessa dei beni? Nel nostro caso, a giudizio del Rev.mo Promotore di Giustizia la commutazione, non è possibile in alcun modo. E questo soprattutto perché non esiste quella «causa giusta e necessaria» menzionata nel testo del canone.

Infatti, per dirla in breve, non è necessario che venga esercitato l’apostolato di entrambe le società, quindi anche di quella Y, affinché la proprietà dei beni venga trasferita dall’una all’altra, ma è sufficiente, ad es., che la Società femminile abbia l’uso o l’usufrutto per l’esercizio dell’apostolato, di tutti i beni, immobili e mobili, che ora sono in proprietà alla Società maschile.

10. Tuttavia, le conclusioni della Congregazione potrebbero da taluno essere intese diversamente. Cioè non come un atto con il quale il diritto di proprietà immobiliare veniva dalla stessa trasferito da un soggetto a un altro, ma con il quale si intendeva soltanto stabilire un obbligo da parte dell’un soggetto a fare qualcosa in favore dell’altro. E perciò la Congregazione ha voluto stabilire l’obbligo in capo alla Società degli uomini di trasferire la proprietà di certi beni nel titolo della Società femminile».

E a questo riguardo la Congregazione ha invocato l’autorità che le spetta su tutte le persone giuridiche ad essa soggette (cfr. can. 590; 732).

Nel testo del decreto impugnato, infatti, si legge in fine: «Ai responsabili del ramo maschile e del ramo femminile si

giunge pertanto di compiere in modo civilmente valido gli atti necessari perché la divisione dei beni prospettata diventi effettiva. Contestualmente si incarica il Rev.do L ad assistere i due rami nel rendere effettivo ed operante quanto sopra disposto e a trovare una soluzione adeguata ai problemi che potrebbero derivare “dall’attuazione dei progetti di divisione dei beni”.

Verba modo citata (“perché la divisione dei beni sopra prospettata diventi effettiva”, “nel rendere effettivo ed operante quanto sopra disposto” et etiam “dall’attuazione del progetto di divisione dei beni”) innuunt quod divisio non erat adhuc facta, non erat adhuc in actum redacta; erat solummodo adumbrata, erat solummodo quoddam propositum.

In textibus parallelis, idest in litteris diei 15 m. Iunii a. 1999 ad Rev. L., ad Superiorem Generalem Societatis mulierum, ad Directorem Generalem Societatis virorum, necnon ad Exc.mum Archiepiscopum N, semper agitur de decreti “attuazione” vel de “rendere effettivo” decretum ipsum.

Legitur, ex. gr., in litteris ad Societatem virorum: “Con un apposito Decreto qui allegato è stata operata la divisione dei beni che deve diventare effettiva in quanto costituisce una norma per le due parti interessate”. Et paulo infra: “Si è certi che non Le sfuggirà la forza vincolante che questo Decreto [...] e si esprime fiducia che quanto ivi disposto verrà da Lei attuato con generosa docilità”.

Evidens proinde est quod Congregatio obligationem (“forza vincolante”) imponere intendebat, quam actuare Societas virorum debebat.

Et ratio ob quam Congregatio hanc tantummodo obligationem imposuisset,

ingiunge pertanto di compiere in modo civilmente valido gli atti necessari perché la divisione dei beni prospettata diventi effettiva. Contestualmente si incarica il Rev.do L ad assistere i due rami nel rendere efficace ed operante quanto sopra disposto e a trovare una soluzione adeguata ai problemi che potrebbero derivare dall’attuazione dei progetti di divisione dei beni».

Le parole appena citate («perché la divisione dei beni sopra prospettata diventi effettiva», «nel rendere effettivo ed operante quanto sopra disposto» e anche «dall’attuazione del progetto di divisione dei beni») indicano che la divisione non era ancora stata effettuata, non era ancora redatta in un atto; era solo abbozzata, era solo una proposta.

Nei testi paralleli, cioè nelle missive del giorno 15 giugno 1999 al rev. L., al Superiore Generale della Società femminile, al Direttore Generale della Società maschile, nonché a Sua Eccellenza l’Arciv. N, resta sempre la questione della «attuazione» del decreto o del «rendere effettivo» il decreto stesso.

Si legge, ex. gr., nelle lettere alla Società maschile: «Con un apposito Decreto qui allegato è stata operata la divisione dei beni che deve diventare effettiva in quanto costituisce una norma per le due parti interessate». E poco sotto: «Si è certi che non Le sfuggirà la forza vincolante che questo Decreto [...] e si esprime fiducia che quanto ivi disposto verrà da Lei attuato con generosa docilità».

È quindi evidente che la Congregazione intendeva imporre un obbligo («forza vincolante»), al quale la Società maschile doveva attenersi.

E il motivo per cui la Congregazione aveva imposto quest’unico obbligo era

haberetur cum Congregatio non posset disponere de bonis quae non essent alicuius subiecti ecclesiastici. Posset tamen praecipere ut personae physicae quae subiectum civile regunt faciant acta necessaria.

Legitur utique in textu impugnati decreti: «Questo Dicastero con il presente decreto attribuisce i beni ai rispettivi rami», sed verbum «attribuisce» non significaret, nec significare quidem intenderet, «tribuit proprietatem», sed significaret solummodo «indicat quod bona debent distribui modo sequenti».

11. Sed neque haec obligatio, iuxta hanc novissimam decreti interpretationem, probanda est. Si enim Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae translationem ipsius iuris proprietatis directe et per se actuare non potest, prorsus non intelligitur quo iure ipsa per oboedientiam Societati virorum imponere possit «di compiere in modo civilmente valido gli atti necessari perché la divisione dei beni prospettata diventi effettiva».

Aliis verbis, obligatio a Congregatione imposita, etiamsi non sit translatio iuris proprietatis directe ab ipsa in casu peracta, finem finaliter tamen eundem effectum secumferret, scilicet translationem iuris proprietatis per oboedientiam impositam a Societate virorum peractam.

Potestastis defectus facilius intellegitur si bene interpretatur actus translationis *proprietatis*. Nam proprietatis translatio modificat radicaliter et pro semper conditionem patrimoniale alicuius subiecti.

Ita non videretur dicendum relate ad alios actus, sicut sunt, exempli gratia,

che la Congregazione non poteva disporre di beni che non appartenessero a nessun soggetto ecclesiastico. Avrebbe potuto, tuttavia, ordinare che le persone fisiche che controllano il soggetto civile compissero gli atti necessari.

Certo, nel testo del decreto impugnato si legge: «Questo Dicastero con il presente decreto attribuisce i beni ai rispettivi rami», ma la parola «attribuisce» non significava, né voleva significare, «attribuisce la proprietà», ma significava soltanto «indica che i beni devono essere distribuiti nel modo seguente».

Ma neppure tale obbligo, secondo quest'ultima interpretazione del decreto, è da dimostrare. Se infatti la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica non può agire direttamente e di per sé sul trasferimento dei beni giuridici stessi, non si comprende affatto con quale diritto essa possa imporre la sua obbedienza alla Società maschile «di compiere in modo civilmente valido gli atti necessari perché la divisione dei beni prospettata diventi effettiva».

In altre parole, l'obbligo imposto dalla Congregazione, anche se il trasferimento della proprietà legale non fosse stato effettuato direttamente da essa nella causa, avrebbe in definitiva lo stesso effetto, cioè il trasferimento della proprietà legale per obbedienza imposta alla Società maschile.

La carenza di potere è più facilmente comprensibile se si interpreta bene l'atto di trasferimento della *proprietà*. Infatti il trasferimento di proprietà modifica radicalmente e per sempre la condizione patrimoniale di qualunque soggetto.

Non sembrerebbe quindi dirlo in relazione ad altri atti, quali sono, ad esem-

constitutio alicuius iuris realis, sicut usufructus vel usus.

QUIBUS OMNIBUS PERPENSIS

12. Infrascripti Patres pro Tribunali sedentes, Christi Nomine invocato, solum Deum prae oculis habentes, proposito dubio respondendum esse decreverunt ideoque facto respondent:

«AFFIRMATIVE, seu constare de violatione legis in decernendo relate ad decisionem Congregationis pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae diei 15 iunii 1999».

Pro expensis retineatur cautio apud arcam H.S.T. deposita. Unaquaeque pars honoraria solvere debet Cl.mo suo Patrono.

Quam sententiam iusserunt notificari omnibus quibus de iure, ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 28 m. Iunii a. 2003

(Signati)

Marius Franciscus Card. POMPEDDA,
Praefectus

D. Simon Card. LOURDUSAMY

Augustinus Card. CACCIAVILLAN

✠ Iulianus HERRANZ

✠ Eduardus DAVINO

✠ Franciscus COCCOPALMERIO,
Ponens

✠ Thomas Georgius DORAN

✠ Xaverius ECHEVARRÍA RODRÍGUEZ

Die 25 m. Septembris a. 2003

Notificetur

✠ Franciscus Xaverius SALERNO,
Secretarius

Vincentius CÁRCEL ORTÍ,
Moderator Cancellariae

pio, la costituzione di qualsivoglia diritto reale, come l'usufrutto o l'uso.

PER QUANTO QUI CONSIDERATO

12. I sottoscritti Padri riuniti presso tale Tribunale, invocato il Nome di Cristo, al cospetto di Dio, hanno ritenuto che si dovesse rispondere al dubbio proposto, e pertanto di fatto rispondono:

«AFFERMATIVO, ossia consta la violazione di legge in relazione alla decisione della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica del 15 giugno 1999».

Per le spese dovrà essere trattenuta una cauzione depositata presso l'H.S.T. Ogni parte deve pagare un onorario al suo Patrono.

La sentenza sia notofocata a tutti gli aventi diritto, a tutti gli effetti di legge.

Dato a Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il 28 giugno 2003

(Firmato)

Mario Francesco Card. Pompedda,
Prefetto

D. Simon Card. LOURDUSAMY

Agostino Card. CACCIAVILLAN

✠ Julián HERRANZ

✠ Eduardo DAVINO

✠ Francesco COCCOPALMERIO,
Ponente

✠ Thomas George DORAN

✠ Javier ECHEVARRÍA RODRÍGUEZ

Notificato il 25 settembre 2003

✠ Francesco Saverio SALERNO,
Segretario

Vicente CÁRCEL ORTÍ,
Moderatore della Cancelleria

EVOLUZIONI ECCLESIOLOGICHE
E PERMANENZA DEL PRIMATO DI REGIME
NEL ROMANO PONTEFICE,
«SUPREMO AMMINISTRATORE
DEI BENI ECCLESIALI»

ECCLESIOLOGICAL EVOLUTIONS AND PERMANENCE
OF THE PRIMACY OF RULE IN THE ROMAN PONTIFF,
“SUPREME ADMINISTRATOR OF ECCLESIAL GOODS”.

FABIO VECCHI

1. INTRODUZIONE. SINTESI DEI FATTI

IL caso in oggetto prende in considerazione gli eventi riguardanti l’Opera apostolica fondata nel 1923 dai coniugi Z e W nei rami maschile X e femminile Y. Le due associazioni di fedeli descrivono traiettorie parallele giacché, tra gli anni Cinquanta e Sessanta dello scorso secolo, ottennero per decreto vescovile un consolidamento della soggettività giuridica, prima, con l’erezione in pie associazioni (ex cann. 685-686, CIC ‘17) e, successivamente, con l’erezione a Società di vita in comune senza voti (a norma del can. 673, CIC ‘17). L’associazione X conseguì in seguito, per decreto vescovile, anche il riconoscimento della personalità giuridica canonica al quale si aggiunse, nel 1966, quello civile.

Alla morte della moglie, il coniuge cofondatore Sig. Z, con evidente benevolenza verso la Società X, dopo aver eletto per testamento eredi del patrimonio, nel 1958, alcuni membri della stessa, provvide nel 1966 a modificare tali disposizioni costituendola erede dell’asse patrimoniale. Un’atmosfera di armonia tra le due Società sembrò comunque permanere nel tempo, anche dopo la scomparsa del Sig. Z, avvenuta in quello stesso anno, e la nomina ad amministratore del Moderatore Generale T: una concordia che continuò a sussistere almeno sino alla data del rinnovo di tale funzione, nel 1986. In

fabio.vecchi@unical.it, Università della Calabria - UNICAL, Rende (CS), IT.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer-review*).

tale circostanza, infatti, le discrepanze di interessi tra le due Società cominciarono ad emergere chiaramente, stante la sussistenza di fatto di due amministratori: l'uno, il nuovo Moderatore generale TT eletto unilateralmente dalla Società X e, l'altro, il precedente Moderatore che, sebbene decaduto dall'incarico, di fatto, continuava a svolgere tale attività per la sola Società Y.

In effetti, dal 1987, le due Società avviavano in sede civile una lunga controversia giudiziaria fondata su reciproche rivendicazioni patrimoniali. Ciò, nonostante i reiterati tentativi dell'autorità canonica di giungere ad una soluzione di compromesso che ponesse fine all'inopportuno clamore sulla vicenda: finalità cui fu diretta la nomina di un Visitatore Apostolico per le cure del caso.

Le conclusioni dedotte nella Relazione stilata dal Visitatore Apostolico, nel 1992, erano chiaramente orientate a sostegno delle aspettative vantate dalla Società Y («(...) si dovrebbe sanzionare l'attuale stato di possesso (e) tradurlo in titolo di proprietà valido anche sul piano giuridico civile: ciò comporterebbe che al ramo femminile si dia, al di là del possesso, il diritto di proprietà sulle case da loro abitate, ossia A, D, C, B [...], agli uomini tutto il resto»).

Su tali basi, la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica (in seguito, Congr. IVC/SVA) incaricava il Vicario Apostolico alla redazione di un progetto di divisione del patrimonio immobiliare e, il 15 giugno 1999, emanava un decreto con cui: «si attribuivano i beni ai rispettivi rami», “comandando” alle autorità delle Società maschili e femminili di compiere in modo civilmente valido gli atti necessari perché la divisione dei beni sopra prospettata diventi effettiva», sostanzialmente confermando l'assegnazione del patrimonio oggetto di contestazione (quattro case) alla Società Y, senza peraltro prendere in considerazione le riserve espresse sul punto dall'Arcivescovo N.

Avverso tale decreto curiale il Superiore della Società X ricorreva, il 24 giugno 1999, contestando come, a suo parere, tale decisione «mal si concilia con l'amministrazione della giustizia e il rispetto dovuto al diritto inalienabile della proprietà», in tal modo rimettendosi alle valutazioni dei Padri Giudici del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, i quali venivano investiti della questione «Se vi sia violazione di legge sia nel procedimento sia nella decisione relativa alla decisione della Congr. IVC/SVA, del 15 giugno 1999».

La sentenza affronta due ordini di problemi: l'effettiva potestà dispositiva della Congregazione in sostituzione della potestà primaziale riservata al Romano Pontefice; il rispetto da parte degli eredi delle compimento delle ultime volontà del testatore.

2. ORIENTAMENTI DOTTRINALI PASSATI E RECENTI
SULLA POTESTÀ AMMINISTRATIVA DEL ROMANO PONTEFICE
A FRONTE DELLA CORRELATIVA ATTIVITÀ
DELLE CONGREGAZIONI APOSTOLICHE

La sentenza esamina la questione della potestà di amministrare (conservare, acquistare, alienare) nella Chiesa e della sua accezione giuridica generale che colloca detta attività come incontrovertibile¹ esercizio della potestà di governo e come parziale espressione della potestà esecutiva (*potestas regiminis*).²

La dottrina ricorda l'ampiezza concettuale di impiego nel *Codex* del termine, con le relative contaminazioni economicistiche³ le quali concorrono ad «una prospettiva non unitaria della materia». La *Nota esplicativa* pubblicata nel 2004 dal Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi ha poi precisato (n. 4) la duplice valenza, l'una più strettamente giuridica e, l'altra, economica, del termine «amministrazione», impiegato nel CIC, chiarendo la configurazione del Romano Pontefice amministratore.⁴

¹ M. DEL POZZO, *La dimensione costituzionale del governo ecclesiastico*, Roma, EDUSC, 2020, p. 139, per il quale A., «l'attuale infallibilità e irricorribilità dei provvedimenti pontifici dimostrano l'assolutezza istituzionale delle facoltà primaziali».

² P. VALDRINI, «*Potestad administrativa*», in DGDC, VI, diretto da J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Univ. di Navarra, Thomson Reuters-Aranzadi ed., 2012, p. 286.

³ Secondo J. MIÑAMBRES, J.-P. SCHOUPPE, *Diritto patrimoniale canonico*, Roma, EDUSC, 2022, pp. 21 e 165-166, vi sono almeno tre diverse accezioni sulla gestione dei beni ecclesiastici: in senso economico ampio, più stretto e in senso giuridico-pastorale, laddove l'amministrazione dei beni si esprime nell'«esercizio di attività di governo diverse dal legiferare e dal giudicare». Secondo J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 138-139, dalla triplice distinzione teorica di «amministrazione» si distingue nel sistema positivo adottato dal CIC la previsione di quattro categorie (atti di amministrazione ordinaria; straordinaria; di alienazione o assimilati; atti di maggior importanza). Tale partizione, specialmente l'ultima, che ammette atti di disposizione (alienazione), i quali richiedono un necessario maggior controllo, corre l'esigenza di ben distinguere tra amministrazione ed alienazione, anche in funzione della «particolare rilevanza del concetto di patrimonio stabile». Cfr. A. ZAMBON, *I beni ecclesiastici: amministrazione e vigilanza*, «QDE» 28 (2015), p. 211; V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna, EDB, 2011², p. 182; IDEM, *I beni ecclesiastici: patrimonio stabile, beni strumentali, beni redditizi*, «QDE» 30 (2017), pp. 91-115.

⁴ PONT. CONS. PER I TESTI LEGISLATIVI, *La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici. Nota esplicativa*, 12 febbraio 2004, «questa Rivista» 16 (2004), pp. 817-825, n. 4: «È importante tenere presente questa distinzione al momento di esaminare il Libro v, e in particolare il suo Titolo II su «L'amministrazione dei beni», poiché in esso il Legislatore adopera entrambi i sensi del termine «amministrazione» nei confronti dei beni ecclesiastici. In concreto, quando il can. 1273 qualifica il Romano Pontefice come amministratore supremo dei beni ecclesiastici, fa riferimento al *potere di giurisdizione del Papa* sulla Chiesa e, quindi, sui beni delle persone giuridiche pubbliche destinati ai fini propri della Chiesa, anziché ad una *funzione amministrativa di tipo economico* basata sul potere dominicale dei beni».

Va peraltro osservato, in ossequio alla maggiore dottrina, come l'economia amministrativa si declini nel più generale criterio canonico del servizio della giustizia e dell'opportunità al retto uso del patrimonio ecclesiale.⁵ A mio sommo parere, del resto, la cura e vigilanza al mantenimento del patrimonio cd. «stabile»⁶ della persona giuridica, allo scopo di evitarne il dissesto patrimoniale,⁷ risponde ad un'evidente esigenza economica, in accordo ai superiori fini evangelici di missione che esigono sul bene quella necessaria diligenza e trasparenza gestoria, peraltro doviziosamente regolata da fonti ecclesiali di vario livello gerarchico.⁸

La questione esaminata in sentenza acquista un rilievo proprio per l'eccezionalità casistica, «quasi esclusivamente teorica»,⁹ dell'intervento diretto del Romano Pontefice nelle controversie di natura amministrativa: un evento non contemplato nell'amministrazione straordinaria, ma solo nei casi gravi ovvero «di maggiore importanza»,¹⁰ per attività che intacchino il patrimonio stabile dell'ente.¹¹

Il STSA affronta la questione della verifica dell'effettiva capacità della Congr. IVC/SVA di compiere atti di trasferimento della proprietà tra enti (n. 5) rilevando, nel caso qui esaminato, trattarsi di associazioni di fedeli che non

⁵ C. J. ERRÁZURIZ, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 500.

⁶ F. GRAZIAN, *Patrimonio stabile: istituto dimenticato?*, «QDE» 16 (2003), pp. 282 ss.; diffusamente, J. MIÑAMBRES, J.-P. SCHOUPE, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., pp. 176 ss.

⁷ A. PERLASCA, *Alienazioni e altri atti potenzialmente pregiudizievoli nei monasteri sui iuris negli Istituti religiosi di diritto diocesano (can. 638 § 4)*, «QDE» 22 (2009), pp. 141-154.

⁸ Cfr. CONGR. PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi "Apostolorum successores"* nei cinque criteri di amministrazione indicati al n. 190; Nota CEI "Sostenere la Chiesa per servire tutti" (4 ottobre 2008), «Notiziario CEI» 42 (2008), pp. 112-122; CONGR. IVC/SVA, *Linee orientative per la gestione dei beni degli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica* (2 agosto 2014); FRANCESCO, *Messaggio ai partecipanti al Simposio Internazionale sul tema "La gestione dei beni ecclesiali degli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica"* (8 marzo 2014); A. RAVA, *Rapporti tra diocesi e vita consacrata nell'amministrazione dei beni*, «QDE» 30 (2017), p. 481; J. I. ARRIETA, *Le "Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica"*, in A. ASTE (a cura di), *Povertà evangelica, missione e vita consacrata*, Venezia, Marcianum Press, 2016, pp. 11-28; A. MONTAN, *La gestione dei beni ecclesiali degli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica dopo l'anno della vita consacrata (2015-2016)*, «questa Rivista» 29 (2017), pp. 393-412.

⁹ C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Giuffrè, LUP, CdV, 2007, pp. 44, 162; P. V. PINTO, *Diritto amministrativo canonico*, Bologna, EDB, 2006, p. 402; M. CALVI, *La vigilanza del Romano Pontefice. Una limitazione alla vita delle Chiese locali?*, «QDE» 13 (2000), p. 56.

Un intervento, quello dell'autorità gerarchicamente sovraordinata, contemplato, tuttavia, dal can. 1273 CIC nel caso di difetto o negligenza nei legittimi organi di amministrazione. Cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, a cura di G. Boni, P. Cavana, Torino, Giappichelli, 2022⁵, p. 243.

¹⁰ Al Romano Pontefice spetta prevalentemente il controllo dell'apparato amministrativo centrale della Chiesa per un criterio di economia gestoria. M. DEL POZZO, *La dimensione*, cit., p. 158.

¹¹ A. ZAMBON, *I beni ecclesiastici*, cit., pp. 218-219.

assumono i consigli evangelici.¹² In proposito, il richiamato can. 1256 (n. 6) si esprime in termini di «appartenenza» del bene al suo legittimo acquirente sebbene «sotto la suprema autorità del Romano Pontefice», in un quadro di decentramento¹³ e, nel contempo, di unità.¹⁴ Tale terminologia ribadisce il riconoscimento del *dominium* del proprietario in concomitanza,¹⁵ e non in condizione di duplicazione del diritto di proprietà,¹⁶ con il principio di sovranità che, in forza del *munus regendi*, il Papa esercita sui beni ecclesiali nella essenza di una azione di vigilanza sulla destinazione degli stessi e non di diretta disposizione.¹⁷ L'ermeneutica del Giudice canonico fa tesoro del superamento delle teorie di derivazione romanistica, del dominio diviso e le attuali potestà di governo-giurisdizione.¹⁸

Dall'esame del can. 1256 su ricava una prima differenza concettuale tra amministrazione e vigilanza,¹⁹ poi ben evidenziata al n. 5, lett. a della *Nota*

¹² L'essere *sine votis* non complica l'inquadramento tipologico nella sistematica del CIC, giacché le Opere X e Y parti nella controversia sono senz'altro associazioni di fedeli nella tipologia di Società di vita apostolica (cfr. can. 731) comprese nell'articolata categoria giuridica delle forme di vita consacrata. Detta circostanza non va comunque trascurata, stante il fattore corroborante di indole pubblica impresso al patrimonio da una associazione i cui membri abbiano accolto i voti. Secondo il n. 156 dell'Istruzione in Materia Amministrativa CEI (2005): «Con il termine opera [...] si intende un insieme di persone e di beni organizzati per realizzare una delle finalità inerenti alla missione della Chiesa, di cui al can. 142 § 2», configurando giuridicamente solo un'attività. Qualora l'opera sia eretta in persona giuridica canonica e riconosciuta civilmente (è il caso della Società di fedeli X) questa diventa fondazione autonoma, ossia massa patrimoniale che una pia volontà destina, attraverso un negozio di fondazione o un atto costitutivo (testamento o atto liberale *inter vivos*), con dotazione patrimoniale alla missione.

Le *Linee orientative* citate, pp. 16-17, confermano che tale varietà è motivo per cui: «l'amministrazione dei beni ecclesiastici appartenenti alle varie forme di vita consacrata costituisce un settore rilevante della vita ecclesiale». Cfr. A. RAVA, *Rapporti tra diocesi*, cit., pp. 482 e 490.

¹³ J. T. MARTÍN DE AGAR, *Beni temporali e missione della Chiesa*, Roma, Ateneo Romano della Santa Croce, 1991, pp. 6-7, per il quale A. l'acquisto compiuto legittimamente da una persona morale «in un vasto sistema di decentramento, non impedisce che la proprietà possa essere qualificata pubblica». Cfr. A. PERLASCA, *Alienazioni*, cit., p. 147, che rileva il rinvio generale al can. 1256 ad es., fatto dal can. 635 § 1.

¹⁴ L. CHIAPPETTA, *Il Codex Iuris Canonici. Commento giuridico-pastorale*, a cura di A. Catozzella, A. Gatta, C. Izzi, L. Sabbarese, Bologna, EDB, 2011, p. 533.

¹⁵ Tale concorrenzialità di due modalità giuridiche di intervento sul patrimonio sostiene la posizione per cui è improprio considerare un indebolimento del legittimo titolare del bene. Cfr. P. LOMBARDÍA, *La propiedad en el ordenamiento canónico*, «Ius Can» 2 (1962), p. 424.

¹⁶ J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale*, cit., p. 34; sulla teoria del dominio diviso, cfr. J. MIÑAMBRES, J.-P. SCHOUPPE, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 94.

¹⁷ La facoltà di disporre contempla la facoltà della *translatio* del patrimonio ecclesiastico da uno ad altro soggetto. J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto*, cit., p. 33, n. 11.

¹⁸ J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto*, cit., pp. 30 ss.; C. BEGUS, *Diritto patrimoniale*, cit., p. 42.

¹⁹ A. ZAMBON, *I beni ecclesiastici*, cit., pp. 223-224. Il principio di «concentricità» è individuato da V. DE PAOLIS, *I beni temporali*, cit., pp. 73-74, quale principio caratterizzante i beni

esplicativa del 2004 ed il cui nucleo riposa sul legame di «concentricità» intercorrente tra vigilanza e natura pubblica del bene ecclesiale. Quel documento elegge a sistema il modello di distribuzione della titolarità della proprietà nel mantenimento dell'autonomia economico-gestoria, in un quadro di unità del patrimonio ecclesiale.²⁰

Sulla base di tale *munus*, il Papa si conferma «supremo amministratore», munito di poteri di controllo e vigilanza nel complesso delle attività della Chiesa, che tali rimangono nella loro intensità ed estensione, nonostante i mutamenti occorsi nel sistema patrimoniale canonico: interventi che hanno registrato in tempi recenti il progressivo ampliamento di spazi di competenza e responsabilità amministrativa in capo ai vescovi.²¹

Per sottolineare l' incisiva potestà del Romano Pontefice sul patrimonio ecclesiastico basata sul primato di governo, i Giudici della Segnatura richiamano anche il can. 1273, la cui formula enuncia la funzione di «supremo amministratore e dispensatore» di tutti i beni ecclesiastici.

È utile qui insistere sul cambio di prospettiva ben evidenziato in dottrina,²² e confermato dalla normativa curiale,²³ proposto ex can. 1273, in virtù del quale si sostituisce al fondamento del dominio eminente, il principio della suprema potestà pontificia (*potestas regiminis*): il Papa esercita il potere «non come organo supremo di una superstruttura, ma come organo capitale della stessa persona morale in forza dei suoi poteri episcopali immediati».²⁴

Stante la differenza concettuale tra l'attività di amministrare e quella di dispensare la quale ultima contiene in sé una più incisiva capacità di disporre di beni, ossia di decidere sulla sorte degli stessi, così estrapolandosi dalla mera facoltà di amministrazione patrimoniale, la ragione fondativa risiede negli

ecclesiali i quali esprimono una profonda unità nei fini ecclesiali, pur facendo capo ad una molteplicità di soggetti, tra loro uniti da vincoli gerarchici.

²⁰ *Nota esplicativa*, cit., in partic. n. 3: «il patrimonio ecclesiastico sottoposto alla potestà dell'autorità della Chiesa è distribuito tra le molte persone giuridiche pubbliche, le quali sono le proprietarie dei singoli beni».

²¹ F. PETRONCELLI HUBLER, «Pontefice Romano», in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, xxvi, 1991, p. 2; M. CALVI, *La vigilanza*, cit., pp. 50-51. Va puntualizzato il rapporto particolarmente stretto che unisce le associazioni di fedeli di vita consacrata con l'Ordinario del luogo, circa l'amministrazione dei loro beni. Cfr. A. RAVA, *Rapporti tra diocesi*, cit., p. 490.

²² J. T. MARTÍN DE AGAR, *Beni temporali*, cit., p. 8; J. MIÑAMBRES, J.-P. SCHOUPE, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 94; A. VIANA, «Potestad de régimen», in *DGDC*, vi, p. 301.

²³ *Nota esplicativa*, cit., n. 6, che, nel precisare che, se in virtù del can. 1273 il Romano Pontefice è «supremo amministratore» in forza del primato di governo che gli è proprio, «sarebbe assolutamente fuorviante una lettura frettolosa di questo canone che confondesse la funzione del Papa di amministrare i beni ecclesiastici con l'attività caratteristica di un potere di tipo dominicale sulle cose».

²⁴ J.-P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale*, cit., p. 152.

scopi ultimi del *munus*.²⁵ Il Romano Pontefice è il depositario della salvaguardia delle finalità ecclesiali, le quali sono impresse nei beni temporali ecclesiali per la loro strumentale destinazione ai fini istituzionali, la loro unità e la loro ecclesiasticità intrinseca,²⁶ persino realizzando un'armonizzazione patrimoniale con un indirizzo «socialmente rilevante».²⁷ Siffatte evenienze adombrano nel contempo una chiara responsabilità esecutiva che legittima anche l'adozione di soluzioni autoritative.²⁸

Il legislatore canonico esclude una sovrapposizione tra potestà di amministrazione e dispensa e potestà dominicale, stante la connessione stretta della potestà pontificia con la potestà ordinata all'attuazione di fini che trascendono quelli del soggetto persona giuridica legittimo proprietario del bene. Questo interesse superiore di cui il Romano Pontefice è titolare e garante, è chiarito al n. 13 della citata *Nota esplicativa*, secondo cui la natura del potere esercitato dal Romano Pontefice rientra nella sfera di esercizio del governo della Chiesa, in quanto funzione pubblica complessivamente intesa, ed in forza della sua posizione pubblica nella Chiesa egli è amministratore non nel senso privatistico ma *vi primatus regiminis*.²⁹ Seguendo tale ordine di idee sembra sistematicamente coerente l'impostazione di una potestà non solo munita di una «portata rappresentativa» ma più radicalmente «ordinatrice del sistema canonico» nella sua interezza.³⁰

La potestà di amministrare rimessa al Romano Pontefice si conforma, dunque, come potere di vigilanza e tutela, che si esprime nella proposizione di leggi generali o nelle riserve di un provvedimento specifico, con l'eventuale avocazione diretta dell'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio e la conseguente limitazione o esclusione delle competenze degli organi inferiori – un vero e proprio *ius excludendi*³¹ – quando la complessità del caso concreto suggerisca simile draconiana soluzione.³² La funzione

²⁵ Tale posizione appare debitrice dell'evoluzione delle tesi di Hervada, il quale, nel chiarire la natura del potere di governo petrino puntualizzava sull'importanza di non confondere tra titolarità del dominio ed esercizio delle funzioni dominicali. A. ZAMBON, *I beni ecclesiastici*, cit., pp. 210, 215: «L'amministrazione di un bene si pone tra due azioni: la sua acquisizione ed alienazione». Il concetto di «amministrazione» assume non solo una posizione mediana rispetto agli altri atti dispositivi sul patrimonio ma, specialmente nel rapporto amministrazione-alienazione, concettualmente distinta. L. SIMONELLI, *L'alienazione dei beni immobili degli Istituti di vita consacrata: valutazione ecclesiale e prassi canonica*, «exLege» 3 (2009).

²⁶ J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale*, cit., p. 34.

²⁷ C. BEGUS, *Diritto patrimoniale*, cit., p. 42.

²⁸ J. I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 62-63.

²⁹ J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale*, cit., p. 32; C. BEGUS, *Diritto patrimoniale*, cit., p. 43; M. DEL POZZO, *La dimensione*, cit., p. 101.

³⁰ M. DEL POZZO, *La dimensione*, cit., p. 164.

³¹ M. CALVI, *La vigilanza*, cit., p. 56.

³² «Communicationes», 5 (1973), p. 97, n. 15. Cfr. M. LÓPEZ DE ALARCÓN, *Apuntes para una*

esecutiva dell'amministratore si connota dunque non solo per l'essere informata ad un eminente interesse pubblico, ma per un altrettanto prioritario criterio di discrezionalità operativa.³³ L'ampiezza di esercizio di tale potestà richiede la necessaria soggezione al principio di legalità a bilanciamento e correttivo dal rischio di arbitrarietà delle scelte.³⁴

Il richiamo al can. 1273 vale a meglio chiarire il concetto di «amministrazione», logicamente antecedente, nella sua accezione stretta (attività *ad servandum et meliorandum*) e larga che ammette, anche *de facto*, l'esercizio dispositivo *uti dominus* (attività di acquisto e di alienazione).

L'interpretazione dottrinale del canone segue una logica coerente e non disattesa nel tempo in tema di autorità del Romano Pontefice in veste di «supremo amministratore e disponente» dei beni ecclesiali.³⁵

Il Gruppo di Consultori impegnati nel lontano 1980 alla redazione del can. 1273 colse, infatti, piena corrispondenza col can. 1256, affermando la sussistenza in capo al Romano Pontefice di un diritto pieno, esplicitazione del potere di alto dominio (pubblico) che egli esercita in forza della suprema autorità rivestita.³⁶ Sicché l'esercizio dell'amministrazione potenziale, attuale ed universale sui beni ecclesiali,³⁷ esprime la funzione articolata di vigilare, controllare e coordinare, nonché di avocare a sé determinate autorizzazioni e di disporre dei beni qualora le circostanze del caso, per il *bonum Ecclesiae*, lo richiedano.

Tra le argomentazioni a sostegno della tesi della potestà di governo, la più lineare e coerente con gli sviluppi ecclesiologici dell'attuale pontificato, decisamente rivolto alla rivalutazione episcopale in termini di *communio* e di sinodalità, nonché di servizio che la Curia Romana è chiamata ad offrire al Papa e a i vescovi,³⁸ sembra quella che riconosce la pluralità di competenze giurisdizionali sui beni ecclesiali, considerando i vescovi diocesani titolari di

teoría general del patrimonio eclesiástico, «Ius Can.» 6 (1966), pp. 111-151. IDEM, *La administración de los bienes eclesiásticos*, «Ius Can.» 24 (1984), pp. 87-121.

³³ M. DEL POZZO, *La dimensione*, cit., p. 109.

³⁴ D. PAROLIN, *Il potere discrezionale in diritto canonico*, Roma, PUL, 2017; P. VALDRINI, «Potestad administrativa», cit., p. 290; E. G. SARACENI, *L'autorità ragionevole*, Milano, Giuffrè, 2004; E. BAURA, *El ejercicio de la potestad de la Curia Romana a la luz de la Praedicate Evangelium y el derecho de los fieles al buen gobierno*, «Ius Can.» 63 (2023), p. 18.

³⁵ Questa funzione di amministrazione gerarchica si coglie anche nel rapporto tra can. 1273 e can. 1276 § 1, laddove al compito generale e universale di vigilanza e controllo rimesso alla Santa Sede, strumento operativo del Romano Pontefice, si correla il Vescovo Ordinario, quale «normale e immediato organo di vigilanza e controllo» (cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni*, cit., p. 245).

³⁶ «Communicationes» 12 (1980), p. 413.

³⁷ M. DEL POZZO, *La dimensione costituzionale*, cit., p. 142.

³⁸ La Cost. Apost. *Praedicate evangelium* afferma la funzione prioritaria della Curia Romana quale organo di servizio del Romano Pontefice nel suo ufficio primaziale. Vedi R. INTERLANDI, *La Costituzione Apostolica Praedicate evangelium sulla Curia romana*, «QDE» 35 (2022), p. 325.

una potestà di governo propria e ordinaria, come compartecipi gerarchicamente subordinati all'autorità primaziale del Papa, e non come suoi meri vicari o delegati.³⁹

Il caso in commento conferma in concreto, da un lato, la differenza tra amministrazione e proprietà e, dall'altro, la fusione tra primato di giurisdizione e potestà di amministrazione, la quale comprende in sé la funzione legislativa e giudiziale attraverso i Tribunali apostolici.⁴⁰ La dottrina sottolinea molto opportunamente quanto, in tali circostanze, la potestà amministrativa del Romano Pontefice espressa al can. 1273 altro non sia che l'esercizio della potestà esecutiva,⁴¹ in quanto arte del buon governo e dell'indole politica, non giuridica,⁴² esercitabile su tutte le Chiese particolari e su tutte le persone giuridiche attraverso la limitazione diretta delle facoltà ordinarie degli amministratori inferiori.

Il Giudice della Segnatura affronta poi la questione della sussistenza del potere di amministrazione (configurato nell'attività più incisiva di «dare all'uno e togliere all'altro» una attività di amministrazione di distribuzione equitativa del patrimonio attraverso atti di sottrazione o trasferimento di beni) in capo alla Congr. IVC/SVA, attraverso una serie di capi (n. 6, lett. a, b, c, d). Il primo rilievo (lett. a) è di natura interpretativa e vuole chiarire, ad una lettura univoca del can. 361, la non reversibilità concettuale del termine Romano Pontefice verso quello di Sede Apostolica (ossia della Curia). Nel menzionato canone, infatti, osserva il Supremo Tribunale, «il Romano Pontefice è compreso nel nome della Sede Apostolica o della Santa Sede, ma non viceversa», con ciò ponendo un chiaro limite di non meccanica reversibilità della potestà di amministrazione tra i due soggetti costituzionali canonici. Il secondo rilievo (lett. b) è conseguente. La potestà di amministrazione del Romano Pontefice ex can. 1273 gli appartiene «propriamente e direttamente», salvo il conferimento di una delega che, in tale caso, non appare.

Con una terza osservazione (lett. d), più stringente, il Giudice nega il potere di amministrazione nella forma sopra esposta alla menzionata Congregazione, ritenendo non intercambiabile l'attività di amministrazione nella sua variabile ampiezza, comprensiva anche di attività dispositive sulla stabilità del patrimonio, concessa ad alcune Congregazioni,⁴³ con specifico riferi-

³⁹ J. T. MARTÍN DE AGAR, *Beni temporali*, cit., p. 11.

⁴⁰ C. BEGUS, *Diritto patrimoniale*, cit., p. 161.

⁴¹ V. DE PAOLIS, *L'amministrazione dei beni: soggetti cui è demandata in via immediata e loro funzioni* (cann. 1279-1289 CIC), pp. 76-77; M. LÓPEZ DE ALARCÓN, *Commento al can. 1273*, in *Codice di Diritto Canonico e Leggi Complementari*, Roma, Coletti, 2004, p. 842.

⁴² E. BAURA, *El ejercicio*, cit., p. 13.

⁴³ A norma dell'art. 92 di P.B., la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli «amministra il suo patrimonio e gli altri beni destinati alle missioni mediante un suo speciale ufficio» sempre sotto il controllo della S. Sede.

mento alla Congregazione per il Clero, secondo la lettura dell'art. 98 dell'alora vigente Cost. Apost. *Pastor Bonus*.⁴⁴

A rafforzare l'orientamento dei Giudici della Segnatura concorrerebbe il can. 122, a mente del quale il decreto della Congr. IVC/SVA, quale atto giuridico di divisione patrimoniale tra soggetti diversi, comporta la preventiva condizione trattarsi di enti giuridici dotati di personalità giuridica pubblica: presupposto che, nel caso *de quo*, difetta (n. 7) in capo alla «Società Y».⁴⁵

Effettivamente, il can. 122, nel regolare l'ipotesi di divisione, pone come requisito di base all'attività di smembramento patrimoniale, la comune sussistenza della personalità giuridica, stabilendo semmai i criteri operativi dell'operazione divisoria in base al principio della proporzionalità *ex bono et aequo*, tra beni-diritti e debiti-oneri, nel rispetto prioritario della volontà del fondatore o offerente. Il Giudice insiste ponendo al centro del suo percorso logico l'atto della Congr. IVC/SVA, nella sua valenza giuridica effettiva (n. 10). La questione è dunque se il decreto abbia costituito un atto dispositivo sulla proprietà, capace cioè di porre in essere un trasferimento della proprietà immobiliare o, al contrario, se questo si sia limitato solo a stabilire un obbligo di fare (imposto dall'una Società all'altra): soluzione quest'ultima che apparirebbe logicamente più apprezzabile stante il contestuale incarico all'amministratore volto «ad assistere i due rami nel rendere efficace ed operante quanto sopra disposto».

Coerentemente, il STSA si sofferma su tale inciso, per sottolineare che la divisione non era ancora effettuata e che ciò rispondeva ad una mera attitudine di attuazione ricavabile dalle righe di un decreto dicasteriale la cui forza vincolante, sebbene proclamata dalla Società X, era tutta da dimostrare. Il Giudice, infatti, afferma che la Congr. IVC/SVA «non poteva disporre dei beni» ma solo «ordinare che le persone fisiche che controllano il soggetto civile compiano gli atti necessari», detenendo questa non la potestà di attribuire la proprietà, ma solo la facoltà di «indicare in che modo i beni devono essere distribuiti».

In realtà, nello svolgimento ermeneutico, il Giudice giunge a negare anche questa evenienza (n. 11), sul presupposto impeditivo del diretto nesso tra

⁴⁴ M. CALVI, *La vigilanza*, cit., p. 57. La lettura a confronto degli artt. 98 e 108 di *Pastor bonus* non rende certo più semplice la soluzione della questione. A fronte dell'art. 98, che proponeva un maggiore accento sulla amministrazione del patrimonio ecclesiastico, caratterizzandone l'azione che deve essere «retta» per cui «La Congregazione (per il Clero) si occupa di tutto quello che spetta alla Santa Sede per l'ordinamento dei beni ecclesiastici, e specialmente la retta amministrazione dei medesimi beni, e concede le necessarie approvazioni o revisioni», stava, per la Congr. IVC/SVA, l'art. 108 § 1 secondo il quale: «Essa assolve tutte quelle mansioni che, a norma del diritto, spettano alla Santa Sede circa la vita e l'attività degli istituti e delle società, specialmente circa [...] l'amministrazione dei beni».

⁴⁵ A. ZAMBON, *I beni ecclesiastici*, cit., pp. 202-229.

l'an e il *quomodo*: se la Congr. IVC/SVA non ha potestà dispositiva, non ha neppure il «diritto di imporre obbedienza alla Società maschile di compiere gli atti volti a rendere effettiva la divisione dei beni prospettata» posto che l'imposizione dell'obbligo di fare produrrebbe lo stesso effetto del trasferimento della proprietà.⁴⁶

3. RILIEVI SUL RISPETTO DELLE VOLONTÀ DEL TESTATORE
O DEL FONDATORE PER CONCESSIONE DI POTESTÀ DISPOSITIVA
ALL'ORDINARIO

Un profilo tematico collaterale attiene al momento volitivo del disponente in due diverse prospettive: l'una, relativa alla ricostruzione della reale volontà del testatore, Sig. Z, atta a stabilire l'impegno degli eredi sulla destinazione del patrimonio (ex can. 1299 § 2); l'altra, relativa all'eventuale scambio di volontà (ex can. 1310 § 1 e 3).

In ordine al primo punto il STSA pone riserve sulla soluzione espressa nel decreto della Congr. IVC/SVA poggiante sulla presunta «volontà reale di lasciare tutti i suoi beni ad entrambe le Società di fedeli». Tale volontà, infatti, assumono i Giudici: «non è in alcun modo provata» e, semmai, stando agli avvenimenti dedotti, la condotta del testatore sembrerebbe orientata ad una chiara preferenza verso la Società X. I Giudici, nell'abbracciare una posizione realista, non appiattita sull'attuazione meccanica delle norme del CIC, tracciano una distinzione tra volontà reale e astratta (naturale) del testatore.

In via di principio, infatti, secondo l'ermeneutica della Congregazione sul can. 1299 § 2, si imporrebbe agli eredi un rispetto di ordine sostanziale ispirato ai precetti del diritto naturale, tale da favorire l'ipotesi di un lascito testamentario comprendente entrambe le Società di fedeli, e non meramente formale, delle ultime volontà espresse dall'oblato.⁴⁷ Si tratterebbe di un'opinione in ossequio allo schema legale disegnato dal legislatore civile riguardo alle disposizioni in favore dell'anima, nel superiore rispetto di un obbligo di coscienza, ossia secondo quelle motivazioni di giustizia sostanziale cui si ispira il diritto canonico. In tal senso, l'eventuale difetto delle formalità civili occorrente alla correttezza dell'atto dispositivo non fa venir meno l'obbligo degli eredi al rispetto delle volontà del disponente.⁴⁸

⁴⁶ I. ALDANONDO, *La enajenación de bienes de los Institutos de Vida Consegrada*, «REDC» 56 (1999), pp. 177-202.

⁴⁷ Cfr. J. MIÑAMBRES, J.-P. SCHOUPPE, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 120.

⁴⁸ Si ricordi che la giurisprudenza canonica in materia di successione testamentaria favorisce l'applicazione della legge civile, considerando il fatto successorio un *quid* temporale. Ammette però eccezioni per i lasciti testamentari in favore di cause pie per i quali si profila una commistione nell'osservanza del diritto naturale e del diritto canonico. Cfr. C. BEGUS, *Diritto patrimoniale*, cit., pp. 119 e 125-126.

L'ermeneutica della Segnatura Apostolica è coerente con il sistema dell'ordinamento canonico che piega l'attività di vigilanza⁴⁹ alla verifica della corrispondenza dell'attività della persona giuridica alle finalità dichiarate, non meno che dell'utilizzo dei beni,⁵⁰ secondo le pie intenzioni del donante o le volontà del testatore.⁵¹ Del resto, pur tenendo conto delle gradualità di intervento, il CIC contempla forme di controllo esercitabili dall'Ordinario verso l'impiego dei beni donati per cause pie a favore di associazioni private (can. 1301) tenendo conto della severa disciplina dettata per gli Istituti di vita consacrata, specie in tema di alienazioni.⁵²

In ordine alla questione della volontà del fondatore il STSA si sofferma anche sul diverso profilo dell'eventuale applicazione alla fattispecie, dello «scambio di volontà», (permuta di volontà del fondatore) per motivi pii (n. 9). Il Giudice si pone la domanda dell'applicabilità di una delle tre ipotesi (oltre alla riduzione e alla moderazione) contemplate dal can. 1310 § 1. Tale evenienza è ammissibile e l'Ordinario può legittimamente compierla solo se il fondatore gli concesse espressamente tale potestà prevedendola nell'atto di fondazione a condizione che ricorra una «causa giusta e necessaria». Il CIC può però stabilire puntigliosamente gli ambiti di azione dell'Ordinario, nel rispetto della volontà del disponente-fondatore, con una figura autonoma dall'ipotesi di riduzione di oneri di messa (can. 1308) in cui il Vescovo è pure dotato di incisivi poteri di amministrazione e disposizione patrimoniale. Al di fuori di quegli spazi, sussiste la riserva della Santa Sede.⁵³ Occorre in proposito sottolineare come il n. 10 della già citata *Nota esplicativa* qualifichi gli atti amministrativi ex can. 1310 non solo come atti di governo, ma come atti di gestione compiuti dalla Santa Sede in forma di intervento.⁵⁴

⁴⁹ L'atto di controllo-vigilanza deve essere conforme ai generali principi informativi del diritto patrimoniale canonico e, quindi, anche al rispetto delle volontà del donatore. A. ZAMBON, *I beni ecclesiastici* cit., p. 226. La vigilanza per il corretto adempimento delle pie volontà, in cui l'Ordinario assume le vesti di esecutore, è una delle possibili forme di controllo che assume «particolare intensità», come nel caso del diritto di visita ex can. 1301 § 2. C. BEGUS, *Diritto patrimoniale*, cit., p. 164.

⁵⁰ Ciò, quand'anche si tratti di un bene destinato *in fieri* a far parte del cd. «patrimonio stabile». Cfr. F. GRAZIAN, *Patrimonio stabile*, cit., p. 291.

⁵¹ G. DALLA TORRE, *Lezioni*, cit., p. 245. La determinazione dell'effettiva volontà del fondatore è maggiormente avvertita nel caso di un atto *mortis causa*, acuendosi in tali circostanze il principio canonico della prevalenza della effettiva volontà del disponente, opposto al primato formale dell'ordinamento civile. In tal caso, infatti, il can. 1299 § 2 invita «se possibile», al netto di ogni ulteriore più pressante esortazione, al rispetto delle regole civilistiche. Cfr. G. BRUGNOTTO, *Le fondazioni*, «QDE» 27 (2014), p. 361.

⁵² A. RAVA, *Rapporti tra diocesi*, cit., p. 492.

⁵³ M. CALVI, *La vigilanza*, cit., pp. 57-58.

⁵⁴ *Nota esplicativa*, cit., n. 10: «[...] La Sede Apostolica deve intervenire per la riduzione degli oneri o il trasferimento degli obblighi delle Messe (cann. 1308; 1309), o la riduzione, il contenimento o la permuta delle volontà dei fedeli a favore di cause pie, in alcuni casi (can.

Il rispetto delle volontà del fondatore risponde ad un principio di equità che si commisura anche con il parametro temporale della mutevolezza delle esigenze nel corso del tempo, con soggezione al principio *rebus sic stantibus*.⁵⁵

Recentemente papa Francesco, sulla base dell'esigenza di rafforzare la comunione ecclesiale e di valorizzare la «prossimità» nel quadro di un rafforzamento della collegialità e della responsabilità pastorale dei Vescovi,⁵⁶ oltre che dei principi organizzativi di «razionalità, efficacia ed efficienza», ha posto mano al can. 1310 con il m.p. *Competentias quasdam decernere* (11 febbraio 2022), artt. 9 e 10.⁵⁷

L'intervento normativo del Pontefice, che in tal modo ha inteso trasferire ai Vescovi alcune competenze sino ad ora riservate alla Sede Apostolica, è coerente con il manifesto magisteriale di decentramento potestativo, della Chiesa «in uscita», ma la riforma del canone riduce profondamente il principio di intangibilità delle volontà del fondatore, stante la cancellazione dell'inciso «se il fondatore gli abbia concesso espressamente questa facoltà», per cui il recupero di tale volontà, se oggetto di contestazione processuale, non appare più chiaramente ricavabile dal testamento. Si innesca così una dinamica concorrente tra decentramento nella responsabilità di governo e necessità di una effettiva conoscenza delle situazioni concrete a livello locale.

Nello specifico, il STSA giustifica la non ammissibilità di una permuta di volontà ex can. 1310 § 1, non ravvisando sussistere la «causa giusta e necessaria» che legittimerebbe l'atto (n. 9, cpv.). Si può arguire che tale condizione si concretizzi nell'eventualità di una condizione patrimoniale della società di fedeli che non assicuri l'esercizio dell'apostolato. Una tale evenienza, soggiunge l'Alto Giudice, può avviarsi garantendo alla Società Y il diritto all'uso o usufrutto del complesso patrimoniale mobiliare e immobiliare in proprietà della Società X, senza dunque, intervenire necessariamente con atti dispositivi di trasferimento patrimoniale dall'una all'altra Società di fedeli, con ciò rispettando le ultime volontà del disponente Sig. Z.

1310). Tra questi atti di governo merita un'attenzione speciale la concessione di licenza per l'alienazione di alcuni beni ecclesiastici allo scopo di chiarire bene la natura giuridica di questi atti». Cfr. CCEO, cann. 1052, 1053, 1054.

⁵⁵ J. MIÑAMBRES, J.-P. SCHOUPPE, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 135.

⁵⁶ *Competentias quasdam decernere*, Preambolo: «Assegnare alcune competenze, circa disposizioni codiciali volte a garantire l'unità della disciplina della Chiesa universale, alla potestà esecutiva delle Chiese e delle istituzioni ecclesiali locali, corrisponde alla dinamica ecclesiale della comunione e valorizza la prossimità. Un salutare decentramento non può che favorire tale dinamica, senza pregiudicarne la dimensione gerarchica. [...] Si intende così innanzitutto favorire il senso della collegialità e della responsabilità pastorale dei Vescovi [...], e inoltre assecondare i principi di razionalità, efficacia ed efficienza».

⁵⁷ *Il Regno - Documenti*, 5/2022, pp. 134-137. Cfr. M. DEL POZZO, *La promozione della prossimità e del decentramento nelle competenze delle Conferenze episcopali*, «questa Rivista» 34 (2022), pp. 707-722.

4. IL CAMBIO DI PASSO NEGLI EQUILIBRI POTESTATIVI E CONTINUITÀ
 IN PROSPETTIVA DI SERVIZIO NEL TRANSITO
 TRA *PASTOR BONUS* E *PRAEDICATE EVANGELIUM*

Il commento qui proposto ad una sentenza di vent'anni fa permette un'ulteriore breve riflessione di natura ecclesiologica sul tema del primato di regime e la sua evoluzione alla luce della Cost. Apost. *Praedicate Evangelium*. Il percorso logico del STSA del resto, richiamava esplicitamente l'allora vigente Cost. Apost. *Pastor Bonus*, agli artt. 108 § 1 e 98 sulle competenze amministrative patrimoniali della Congr. IVC/SVA, per negarne l'estensione ad attività dispositive di sottrazione o trasferimento di beni («potere di prendere ad uno e dare ad altro senza causa o compenso», n. 6).

Alla luce delle innovazioni apportate all'organizzazione della Cura romana da *P.Ev.* (Preambolo, n. 8), non sembra che la sentenza qui in commento abbia perso di attualità. Francesco reinterpreta ma non riduce affatto il contenuto della potestà primaziale, considerando la Curia, ed i suoi Dicasteri, come strumento di servizio, per conferimento di potestà vicaria, per favorire l'esercizio del *munus petrinum*.⁵⁸

Tale concetto riassume la natura della potestà delegata in quanto «partecipazione organica nella potestà propria di un ufficio capitale»,⁵⁹ in condizione di dipendenza e subordinazione rispetto all'ufficio capitale-delegante. In tale prospettiva, sebbene in forma più stringata,⁶⁰ *P.Ev.* non fa che confermare una linea di continuità dogmatica con *P.B.* (Introduzione, n. 8). Questa soluzione nella quale si sperimenta una nuova armonizzazione tra principio di decentramento e di concentrazione personale dei poteri di governo richiede, del resto, il ricorso a nuove istanze di coordinamento e di cooperazione organica.⁶¹ Stante l'insuperabilità della condizione gerarchica tra relazioni potestative, la decentralizzazione sembra infatti essere intesa in *P.Ev.* come una immanenza comunionale in cui il servizio è una condizione reciproca, non più riducibile ad un rapporto di sussidiarietà ma da inquadrare, secon-

⁵⁸ E. BAURA, *El ejercicio*, cit., pp. 14 ss. *P.Ev.*, art. 123 assegna al Dicastero IVC/SVA: «competenza [...] sui beni temporali e loro amministrazione», estesa «ai Terzi Ordini e alle associazioni di fedeli erette». Qui, con *rescriptum* del 15 giugno 2022, Francesco ha previsto che, prima dell'erezione, con decreto, il Vescovo «deve ottenere la licenza scritta dal Dicastero IVC/SVA». Cfr. S. AUMENTA, R. INTERLANDI, *La Curia romana secondo Praedicate Evangelium*, Roma, EDUSC, 2023, p. 28.

⁵⁹ A. VIANA, *La potestad de los Dicasterios de la Curia Romana*, «Ius Can.» 30 (1990), p. 89.

⁶⁰ R. INTERLANDI, *La Cost. Apost.*, cit., p. 325.

⁶¹ F. PUIG, *Considerazioni su tre sviluppi giuridico-organizzativi della Curia romana dopo la Pastor Bonus*, in *Opus Humilitatis Iustitiae. Studi in memoria del Card. Velasio de Paolis*, a cura di L. Sabbarese, I, UUP, CdV, 2020, pp. 304 ss.; M. DEL POZZO, *La dimensione costituzionale*, cit., p. 95.

do l'ecclesiologia sinodale, in una dimensione dinamica di compartecipazione «*inter ed intra dicasteriale*». ⁶² D'altra parte questo costruito istituzionale sembra coerente con il primato di regime papale e, *in primis*, con il principio di sussidiarietà, ⁶³ per cui l'autorità superiore non farà ciò che compete all'inferiore, sempre che quest'ultima sia in grado di provvedervi.

⁶² M. MELLINO, *La Curia Romana alla luce della Cost. Apost. Praedicate Evangelium*, in *L'Osservatore Romano*, 9 maggio 2022.

⁶³ M. CALVI, *La vigilanza*, cit., p. 49.